CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000135 - 15/04/2025 - 13:38

Campania/2025/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Ilvio Pannullo	Referendario (relatore)
Dott. Marco Nappi Quintiliano	Referendario

nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

*nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2024 - XI Legislatura del gruppo "**Lega Campania**" del Consiglio regionale della Regione Campania, ex art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012*;

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*»;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante la «*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*»;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*» e, in particolare, l'art. 11, c. 6, lett. d);

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007376/e del 15/04/2025 15.21 Registrato da: 3T2FV0 Segreteria Generale
15/04/2025 15.21-2025007376

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002340 - Interno - 15/04/2025 - 13:38

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali* […]» e, in particolare, l'art. 1, cc. 9 e ss., e l'art. 2, c. 1, lett. g) e h);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 che ha recepito le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale della Regione Campania (l.r.) 24 dicembre 2012, n. 38, recante «*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* (…), *convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*» e, in particolare, gli artt. 5 (*Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari*) e 6 (*Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6*);

VISTA la l.r. 5 agosto 1972, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sul «*Funzionamento dei gruppi consiliari*» e, in particolare, l'art. 3;

VISTA la l.r. 28 maggio 2009, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante lo Statuto della Regione Campania, e, in particolare, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*) e l'art. 40 (*Gruppi consiliari*);

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento nella materia qui di interesse;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTA la deliberazione n. 100/2025/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

VISTO il decreto n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

VISTA l'ordinanza n. 57 del 14 aprile 2025 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Dott. Ilvio Pannullo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

In data 24 febbraio 2025, con nota prot. n. 3459/2025, trasmessa a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC) in data 24 febbraio 2025 e acquisita in pari data al prot. di questa Sezione al n. 1224, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 del gruppo consiliare "Lega Campania" costituitosi nella XI legislatura (di seguito: "gruppo consiliare"), unitamente ai relativi allegati.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2024, da una parte, con riferimento alle entrate disponibili nell'esercizio, il Consiglio regionale ha liquidato al gruppo complessivamente, per le sole spese di funzionamento, la somma di euro 31.441,32, (comprensiva della somma di euro 4,32 a titolo di integrazione delle spese di funzionamento, liquidata mediante la determinazione dirigenziale n. 348 del 22 marzo 2024, di competenza dell'esercizio 2023, ma trasferite nell'esercizio 2024) da sommare al fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 59.164,71, per un totale delle entrate pari ad euro 90.616,35; dall'altra, con riferimento alle uscite pagate nell'esercizio, le spese effettuate sono state pari ad euro (54.282,79 + 1.800,00 per ritenute di acconto relative agli incarichi degli addetti alla comunicazione, per prestazioni di competenza dell'esercizio 2023, ma pagate in data 15 gennaio 2024) 56.082,79, con un fondo di cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 34.537,88.

Con la deliberazione n. 109/2025/FRG del 18 marzo 2025, questa Sezione regionale di controllo ha trasmesso al gruppo consiliare, per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), evidenziando una pluralità di irregolarità e carenze

documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di legge di trenta giorni per la regolarizzazione.

Con nota del 7 aprile 2025, acquisita al prot. del Consiglio regionale al n. 6818/i, e da questo trasmessa, a mezzo del servizio di PEC, in data 8 aprile 2025 a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale (e assunta al prot. di questa Sezione al n. 2150), il gruppo consiliare ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 109/2025/FRG.

DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1. La normativa di rango primario di competenza statale

L'art. 1, cc. 9 - 12, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012) ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, recepite nell'Allegato B al DPCM del 12 dicembre 2012.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita deliberazione, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la

pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata o tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, la Sezione regionale di controllo è tenuta all'adozione di una deliberazione di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, c. 11, ultimo periodo, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari.

La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare, tenuto alla restituzione mediante risorse proprie.

1.2. **Le linee guida adottate con il DPCM del 21 dicembre 2012**

I criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate «*Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*», recate dall'Allegato A al DPCM.

Più precisamente, vengono in rilievo

- l'art. 1 (*Veridicità e correttezza delle spese*), cc. 1-3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto* […] *deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza*. 2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.* 3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge* […]»;
- l'art. 1, c. 3, lett. b), c) e d), dell'All. A al DPCM, a mente del quale vige il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale;
- l'art. 1, c. 6, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi*»;
- l'art. 2 (*Compiti del Presidente del Gruppo consiliare*), c. 1, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è*

responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile»;

- l'art. 2, c. 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida*»;
- l'art. 3 (*Documentazione contabile*), cc. 2 e 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.* 3. *Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*»;
- l'art. 4 (*Tracciabilità dei pagamenti*) dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente*».

1.3. **La normativa di rango primario di competenza regionale**

Con specifico riferimento alla materia qui di interesse, nell'ambito della sfera di competenza legislativa regionale come definita dalla richiamata sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale, vengono in rilievo

- in primo luogo, l'art. 26 (*Consiglio regionale e sue attribuzioni*), c. 2, dello Statuto della Regione Campania, approvato con l.r. n. 6 del 28 maggio 2009, a norma del quale «*Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri*»;
- in secondo luogo, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*), c. 2, dello Statuto della Regione, a norma del quale «*I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale*»;

- infine, l'art. 40, c. 1, 3 e 4, dello Statuto della Regione, a norma del quale «1. *Il regolamento* [del Consiglio] *disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo*. 3. *L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*. 4. *Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*».

Ciò premesso, la disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella l.r. 5 agosto 1972, n. 6 («*Funzionamento dei gruppi consiliari*), più volte modificata ed integrata.

Avendo un diretto impatto sulle risorse trasferite ai gruppi e sulla legittimità e l'inerenza delle spese eventualmente da questi sostenute, in questa sede corre l'obbligo di rilevare che l'art. 2 della l.r. n. 6 del 1972 dispone quanto segue: «1. *A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza*. 2. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi*. 3. *L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari*».

Con riferimento poi ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - in applicazione dell'art. 2, c. 1, lett. g) del d.l. n. 174 del 2012 cit. (che detta disposizioni per la «*riduzione dei costi della politica nelle regioni*») - l'art. 3 della legge in esame prevede che, «*a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto*

un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente».

Inoltre, giusta le modificazioni intervenute a seguito dell'approvazione della l.r. n. 38 del 2012 (*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174* […]), con riguardo specifico alle funzioni intestate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ad ulteriore definizione del parametro formale di legalità, il citato art. 3 della l.r. n. 6 del 1972 dispone, ai cc. 3-*bis* e seguenti, che «3-bis. *Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione.* 3-ter. *L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.* 3-quater. *L'obbligo di restituzione di cui al comma 3* ter *consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.* 3-quinques. *Nei casi previsti ai commi 3* ter *e 3* quater, *l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.* 3-sexies. *Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.* 3-septies. *Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese*».

Da ultimo, con riferimento alle spese per il personale, l'art. 5 della citata l.r. n. 38 del 2012 dispone che «1. *A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,*

lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del budget *individuato per il gruppo consiliare*. 2. *La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012*».

1.4. L'interpretazione del quadro normativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Nell'esaminare la conformità alla Costituzione del controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che «[…] *l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*» (Corte cost., sent., 6 marzo 2014, n. 39).

In riferimento alla *ratio* della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che «[…] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale* […]» (Corte cost., sent. n. 39 del 2014, cit., *considerato in diritto* 6.3.9).

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, c. 3, dell'All. A al DPCM 21 dicembre 2012), è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante e qualificante di questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato

che «[…] *l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al* "Fiscal Compact" *e al* "six pack" *di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 30 luglio 2014, n. 29/2014/EL).

Nel medesimo autorevole arresto giurisprudenziale, è stato inoltre precisato che «[…] *il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo*» e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame, che «[…] *la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati* ex *ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme*» (così, SS.RR. in s.c., sent. n. 29/2014/EL cit.; negli stessi termini, per la successiva giurisprudenza, anche regionale, si v. tra le molte Sez. giur. Campania, sent., 25 agosto 2017, n. 319).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le relative somme da parte del responsabile della spesa irregolare, in ultima analisi individuato nel Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare.

2. L'autonomia contabile del Consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 67 (*Autonomia contabile del consiglio regionale*), c. 1, del d. lgs. n. 118 del 2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi* […]), «*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*».

Gli Statuti regionali hanno dunque attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Come già chiarito, per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, c. 2, dello Statuto regionale attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo del Consiglio sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal d. lgs. n. 118 del 2011, segnatamente dal combinato disposto del c. 3 degli artt. 63 (*Rendiconto generale*) e 67, «*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*». Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, c. 3, del d. lgs. n. 118 del 2011.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118 del 2011.

A tal fine, a norma dell'art. 67 del d. lgs. n. 118 del 2011, «[i]*l consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al* [suddetto] *decreto*».

3. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova ribadire che le risorse finanziarie qui oggetto di controllo sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro), dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, come già anticipato, l'art. 40, c. 3, dello Statuto prevede che «*l'Ufficio di presidenza* [del Consiglio regionale], *sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*».

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, cc. 9 e seguenti, del cit. d.l. n. 174 del 2012.

Segnatamente, l'art. 1, c. 9, del suddetto plesso normativo disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è poi rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del c. 10 dell'art. 1 del cit. d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia «*pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*».

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella citata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «[…] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

4. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Premesso che il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (cfr. C. cost., sent. n. 39 del 2014 cit., *considerato in diritto* punto 2). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, come già rilevato, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi «*principio generale delle norme di contabilità pubblica*» essendo «*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

Come è stato parimenti evidenziato dalla giurisprudenza contabile, «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 13 marzo 2015, n. 5/2015/EL).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Sez. reg. contr. Friuli - Venezia Giulia, del., 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, ribadendo più volte che il controllo in esame «*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*» (così, tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2014, n. 263; *Id.*, sent., 12 maggio 2016, n. 104; *Id.*, sent., 13 dicembre 2016, n. 260).

Peraltro, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari «*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*» (SS.RR. in s.c., sent., 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, dunque, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma

del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (cfr. art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra poi sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza, declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi.

5. Il rendiconto annuale del Gruppo consiliare "Lega Campania"

Il rendiconto del gruppo consiliare è stato trasmesso a questa Sezione in data 24 febbraio 2024, dunque entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012).

Allo stesso, sottoscritto dal Presidente del Gruppo che attesta veridicità e correttezza delle spese sostenute, analiticamente elencate ai sensi dell'art. 2, c. 2, dell'Allegato A al DPCM, è allegata la dichiarazione del medesimo Presidente di conformità all'originale di tutte le copie fotostatiche della documentazione allegata.

Nell'esercizio 2024, la consistenza numerica del Gruppo consiliare in esame risulta pari a n. 4 unità.

Il seguente prospetto rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
		EURO
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	31.441,32*
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
E3)	Altre entrate (specificare)	0,42
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	59.174,61
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE		**90.616,35**
*** Integrazione trasferimento per spese di funzionamento Determina n. 348 del 22.03.2024 a valere sul bilancio di competenza 2023 ma trasferite nell' es. 2024**		**4,32**
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
U1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	0,00
U2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
U3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00
U4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00
U5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
U6)	Spese consulenze, studi e incarichi	50.000,00* **
U7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
U8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
U9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
U10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
U11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
U12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
U13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00
U14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	4.000,00
U15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0,00
U16)	Spese di giustizia e tenute conto e oneri bancari	282,79
TOTALE USCITE al 31.12.2024		**54.282,79**
*** Uscite principio di cassa allargata (ritenuta di acconto incarico dr. Cafarelli) di competenza esercizio 2024 pagato il 16.01.2025**		**1.000,00**
*** Uscite principio di cassa allargata, pagamento per incarico dr. Cafarelli, di competenza esercizio 2024 pagato il 15.01.2025**		**2.000,00**
TOTALE USCITE		**57.282,79**
**** Uscite principio di cassa allargata (ritenuta di acconto incarico addetti alla comunicazione) di competenza esercizio 2023 pagato il 15.01.2024**		**1.800,00**
TOTALE USCITE		**55.482,79**
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		59.174,61
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		0,00
TOTALE ENTRATE riscosse nell'esercizio		31.441,72
TOTALE USCITE pagate nell'esercizio		56.082,79
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		34.537,88
Fondo di cassa finale per spese di personale		0,00

Nel modello trasmesso, da una parte, relativamente alle entrate, sono stati rendicontati ulteriori incassi verificatesi nel 2024, ma riferiti a fatti di gestione dell'esercizio precedente rispetto a quello in questa sede rilevante, dall'altra, relativamente alle uscite, sono stati rendicontati ulteriori pagamenti sia verificatesi nel 2024, ma riferiti a fatti di gestione dell'esercizio precedente rispetto a quello in questa sede rilevante (*i.e.* euro 1.800,00 per ritenute di acconto relative agli incarichi degli addetti alla comunicazione), sia verificatesi nel 2025 - peraltro successivamente alla sottoscrizione del Presidente del Gruppo - ma riferiti a fatti di gestione dell'esercizio oggetto di controllo in questa sede (*i.e.* euro 1.000,00 a titolo di ritenuta di acconto in relazione all'incarico conferito al Dott. Cafarelli ed euro 2.000,00 a titolo di pagamento del compenso spettante giusta l'incarico conferito al Dott. Cafarelli).

Le ulteriori entrate e spese in argomento sono state registrate nel rendiconto trasmesso in applicazione di un "principio di cassa allargato" mutuato dalle disposizioni vigenti in materia fiscale (v. l'art. 51, c. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, recante la «*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*», disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente), ovviamente non rilevante in questa sede, ferma l'utilità - a fini di memoria - delle informazioni contabili comunicate.

6. Il contributo annuo, i fondi trasferiti per le sole spese di funzionamento e le conseguenze sul sindacato esercitato sulle consulenze esterne, e le criticità documentali da rettificare

Come anticipato le spese di funzionamento sono disciplinate dall'art. 3 della l.r. n. 6 del 1972, modificato dall'art. 6, c. 1, della l.r. n. 38 del 2012.

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri" (di seguito: "DD"), per l'esercizio 2024, «[verificato] *che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2024 è pari a 5.590.076* […] *individui*», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, per il 2024, un contributo annuo per ogni Consigliere pari

a {5.000 + [(0,05 x 5.590.076) / 51 =]} **euro 10.480,46**, a sua volta pari a euro (10.480,46 : 12 =) 873,37 al mese.

Il Gruppo consiliare, pur composto nell'esercizio 2024 da quattro (4) componenti - come riportato nella stessa nota integrativa ove si legge, da una parte, che «[i]*n data 04.10.2022, ha aderito al Gruppo Consiliare Lega Campania, la Consigliera Carmela Rescigno proveniente dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia*», dall'altra, che «[a]*lla data odierna il Gruppo Consiliare Lega Campania è composto da Severino Nappi (Presidente), Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tomamasetti*» - ha tuttavia beneficiato di un contributo mensile pari a euro (873,37 x 3 =) 2.620,11, trovando applicazione l'art. 40 (Gruppi consiliari), c. 4, dello Statuto della Regione Campania, a norma del quale «*Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*».

Conseguentemente, nel complessivo esercizio 2024, il Consiglio regionale ha liquidato, per le spese di funzionamento, mediante le singole DD, la somma di euro 31.441,32, come riportato nella tabella di seguito rappresentata.

Tabella n. 1 - Importi in euro

DD n.	Mese di riferimento	Importo
382	gennaio	2.620,11
428	febbraio	2.620,11
468	marzo	2.620,11
556	aprile	2.620,11
647	maggio	2.620,11
788	giugno	2.620,11
941	luglio	2.620,11
1010	agosto	2.620,11
1149	settembre	2.620,11
1284	ottobre	2.620,11
1452	novembre	2.620,11
1544	dicembre	2.620,11
Totale		31.441,32

Per quanto concerne invece i **fondi per spese di personale**, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

Infatti, l'art. 1, c. 5, del DPCM dispone che «*il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*» e l'art. 1, cc. 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5 del 2013, stabilisce che le spese per il personale dei Gruppi

consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul capitolo 5022, attribuendo all'articolazione organizzativa competente del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti di cui all'art. 5 (*Contenimento della spesa*) della l.r. n. 29 del 2012 (*Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa*).

Con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria per l'esercizio 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione la voce «*Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*» è sempre pari a zero), ma ciò non esime - giova ribadirlo - dal suo inserimento nel schema di rendiconto che ogni Gruppo è tenuto ad approvare e a trasmettere a questa Corte.

Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla Magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parificazione del rendiconto regionale.

Resta fermo, altresì, che l'utilizzo del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle professionalità possedute dal personale disponibile.

Infine, pur risultando il saldo finale al 31 dicembre 2023 del conto corrente bancario ordinario identificato dal numero IT40 I030 6914 9371 0000 0017 566 (pari ad euro 59.174,61) corrispondente al fondo cassa inziale del rendiconto trasmesso, così come parimenti risultano correttamente computate le entrate riconosciute al gruppo sul medesimo conto, corre l'obbligo di rilevare come in tutte le DD di impegno e liquidazione delle somme necessarie per la copertura delle spese di funzionamento sopra riportate, nelle tabelle allegate, si fa riferimento al conto corrente ordinario identificato dal n. **IT 32 P 03111 14901 0000 0000 3776**, che tuttavia *non corrisponde* con

l'IBAN **IT 40 I 03069 14937 1000 0001 7566** del conto corrente ordinario il cui estratto è stato allegato al rendiconto trasmesso.

Peraltro, nella stessa nota integrativa trasmessa si dà espressamente atto che «[i]*n data 17.12.2020 si è provveduto all'accensione del c/c bancario n. 1000/17566 - IBAN* ***IT40 [I]030 6914 9371 0000 0017 566*** *presso la Filiale 1 dell'UBI Banca di Caserta che a far data del 12.04.2021 è stata acquisita dalla Banca Intesa San Paolo, la cui Filiale di Caserta ha lasciato inalterato il numero del c/c. La medesima Banca è stata confermata anche con la elezione a Presidente del Gruppo del Consigliere Severino Nappi avvenuta l'8.09.2022*» (enfasi dello scrivente).

Si è richiesto, pertanto, di voler fornire chiarimenti in merito, trasmettendo, ove possibile, la documentazione trasmessa rettificata indicando il corretto numero identificativo del conto corrente ordinario su cui sono state accreditate le entrate liquidate per il funzionamento del gruppo.

6.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Con la sopra richiamata nota del 7 aprile 2025, il gruppo consiliare ha dichiarato che «[…] *come accertato presso l'istituto bancario, la modifica del codice identificativo del conto corrente del Gruppo Lega Campania acceso presso la filiale 1 UBI Banca di Caserta è avvenuta in automatico all'atto in cui quest'ultima è stata acquisita in data 12.04.2021 dalla Banca Intesa San Paolo e da allora il codice IBAN come si rileva dall'attestazione della stessa Banca Intesa San Paolo* […] *corrisponde a quello indicato nell'estratto conto e nella nota integrativa: IT40* [I]*030 6914 9371 0000 0017 566*».

Il Collegio prende atto delle spiegazioni fornite, richiamando il gruppo a comunicare alla competente articolazione organizzativa del Consiglio i corretti riferimenti del conto corrente bancario ordinario su cui eseguire i pagamenti dovuti al gruppo medesimo.

7. I rilievi istruttori e le richieste di regolarizzazione della Sezione e le conseguenti risposte del Gruppo consiliare

A seguito dell'esame del rendiconto e dei relativi allegati, con la deliberazione n. 109/2025/FRG è stata trasmessa la «*comunicazione*» contenente i rilievi e le connesse

richieste di regolarizzazione, di seguito riportate unitamente alle risposte fornire dal Gruppo.

7.1 La carenza documentale inerente agli incarichi professionali e alle consulenze (voce U.6)

Il gruppo consiliare ha dichiarato di aver sostenuto spese per "incarichi professionali e consulenze" per complessivi euro 50.000,00.

In particolare, il gruppo - come si evince dal verbale del 14 febbraio 2024 allegato al rendiconto - preso atto della «[…] *richiesta avanzata dai Consiglieri Antonella Piccerillo e Aurelio Tommasetti, a cui hanno aderito, condividendola, il Presidente del gruppo, Severino Nappi e il Consigliere Carmela Rescigno* […]» ha «*affidato al coordinatore amministrativo l'incarico di individuare per le vie brevi i curricula di professionisti in grado di svolgere le funzioni di responsabile della comunicazione degli stessi, dopo aver verificato che non esiste, all'interno della struttura amministrativa del Consiglio, personale idoneo in possesso dei necessari requisiti del corrispondente inquadramento*». In seguito - come si evince dal verbale del 29 febbraio 2024 allegato al rendiconto - «[…] *dopo l'attività svolta dal Coordinatore amministrativo* […] [finalizzata a] *consentire la comparazione tra diversi curricula di giornalisti esperti della comunicazione* […]», preso atto «[…] *della dichiarazione del responsabile amministrativo in base alla quale i giornalisti ed esperti della comunicazione che hanno fatto pervenire i loro curricula sono i signori Giancarlo Tommasone, Martina Di Rienzo, Francesco Monaco, Mauro Della Corte, Lorenzo Carloni, Mirko Giordani, Arcadia S.r.l.*», pur valutando che «[…] *tutti i professionisti presentano idonee caratteristiche di competenza e di professionalità nella materia, tali per cui ciascuno di costoro potrebbero essere legittimamente affidatario dell'incarico*», il gruppo ha instaurato rapporti negoziali con i seguenti soggetti:

1. impresa "Arcadia S.r.l." (partita IVA n. 03861830614), «[…] *relativamente alla comunicazione del Consigliere Antonella Piccerillo* […]»;
2. Mirko Giordani «[…] *relativamente al Consigliere Aurelio Tommasetti* […]»;
3. Giancarlo Tommasone «[…] *per quanto riguarda il Consigliere Nappi* […]».

Con i singoli addetti alla comunicazione è stato sottoscritto dal Presidente del Gruppo un contratto di prestazione professionale, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione, prevedendo

1. per l'impresa "Arcadia S.r.l." un compenso di euro 15.000,00;
2. per Mirko Giordani un compenso di euro 15.000,00;
3. per Giancarlo Tommasone, «*alla luce di una durata maggiore del contratto*», un compenso di euro 18.000,00;

per un ammontare complessivo di 48.000,00 euro, liquidati giusta presentazione di report periodici ove sono stati riepilogati i contenuti dell'attività svolta.

Sempre nell'ambito delle attività istituzionali, il Gruppo ha poi concluso un ulteriore contratto di prestazione autonoma occasionale con il dr. Manolo Cafarelli, per un importo complessivo di euro 5.000,00, «*per la diffusione sul territorio regionale delle attività e proposte legislative del Gruppo Consiliare*».

Pur dandosi atto, nella nota integrativa, che «[l]*a spesa di tale impegno è stata autorizzata dal Presidente del Gruppo con nota prot. n. 53 del 26.09.2024*», nella documentazione allegata al rendiconto trasmesso la nota in argomento risulta mancante.

Tenuto conto che l'art. 4 (*Procedimenti autorizzativi di spesa*) del Disciplinare del gruppo dispone che «1. *Il Presidente del Gruppo autorizza preventivamente le spese del Gruppo e ne è responsabile. L'autorizzazione della spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.* 2. *Il Consigliere che richiede l'autorizzazione deve presentare una domanda scritta, indicando la tipologia di spesa di cui al precedente art. 3, oltre che una descrizione chiara ed univoca del fine istituzionale della spesa stessa* […] [.] 3. *Il Consigliere* [,] *che preventivamente fa richiesta di autorizzazione ne attesta l'inerenza con l'attività istituzionale del gruppo consiliare e con la coerenza con le finalità previste dalla legge secondo i principi del DPCM 21 dicembre 2012, dichiara di aver proceduto autonomamente alla scelta del contraente e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06.* […] [.] 4. *L'autorizzazione all'impegno di spesa è sottoscritta dal Presidente*», è stata richiesta la trasmissione della documentazione attestante il rispetto del Disciplinare.

7.1.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

In riferimento alla mancanza della documentazione relativa all'autorizzazione della spesa relativamente all'incarico conferito al dr. Cafarelli, il gruppo consiliare ha allegato «*l'autorizzazione della spesa relativa al contratto di prestazione occasionale del dr. Manolo Cafarelli e la relativa richiesta del Consigliere Regionale* […]», da individuarsi nelle richieste della cons. Antonella Piccerillo e del prof. Aurelio Tommasetti del 12 febbraio 2024 e nella conseguente nota di autorizzazione del Presidente del 26 settembre 2024 (prot. n. 53).

Il Collegio prende atto delle spiegazioni fornite, pur rilevando una notevole distanza temporale tra la richiesta e la connessa autorizzazione.

7.2. Carenza documentale in ordine alla prova della necessità della spesa: assenza di elementi di prova in ordine alla mancanza di personale dotato di medesima professionalità

Per la prestazione svolta, agli addetti alla comunicazione è stata complessivamente erogata nell'anno finanziario 2024 la somma di euro 48.000,00, come si rileva dalle fatture di pagamento allegate al rendiconto trasmesso, mentre al dr. Manolo Cafarelli è stato pagato nell'anno 2024 la sola somma di euro 2.000,00, mentre i restanti 2.000,00 euro, cui si aggiungono euro 1.000,00 a titolo di ritenuta di acconto, sono stati pagati, pur essendo di competenza 2024, nel 2025, come si rileva dalla documentazione allegata.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, oltre a quanto sopra rilevato, emergono criticità che ne impongono l'integrazione.

Nelle premesse del contratto stipulato da ciascun giornalista incaricato si dà atto che «*il personale funzionalmente assegnato al gruppo, o del quale si sia già richiesta l'assegnazione, non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta, in quanto il gruppo consiliare è costituito da n. 4 membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania*».

L'affermazione, tuttavia, anche alla luce della sua seriale ricorrenza, risulta apodittica e carente di substrato probatorio.

Nella nota integrativa allegata al rendiconto, infatti, vi è solo un generico riferimento alla circostanza che «[…] *il Gruppo, relativamente all'anno 2024, ha avuto la*

disponibilità di una sola unità lavorativa con le specifiche mansioni di Coordinatore amministrativo», non venendo specificate né le generalità dell'unità di personale assegnata né il provvedimento amministrativo di assegnazione né, tanto meno, le eventuali richieste di assegnazione avanzate dal Gruppo all'articolazione organizzativa competente del Consiglio regionale.

Premesso che analoga criticità era stata rilevata nei confronti del medesimo Gruppo con la deliberazione di questa Sezione n. 58/2024/FRG, anche alla luce di quanto precisato al par. n. 2 della presente deliberazione, «[t]*enuto conto delle richiamate premesse legittimanti il conferimento degli incarichi,* ***si*** [è chiesto] ***di trasmettere le prescritte attestazioni di assenza di personale interno con particolare competenza per le attività previste, o l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate***» (così, Sez. reg. contr. Campania, del., 15 marzo 2024, n. 58/2024/FRG).

Peraltro, non potendosi non rilevare come il medesimo Gruppo sia già stato destinatario dell'espresso invito «[p]*er il futuro* […] *a fornire fin dall'invio della documentazione allegata al rendiconto annuale, dunque non solo in sede di controdeduzioni, indicazioni circa il personale impiegato dalla regione presso i propri uffici accurate e circostanziate, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che - come chiarito - tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta*» (così, Sez. reg. contr. Campania, del., 19 aprile 2024, n. 90/2024/FRG), si è rinnovata la richiesta di trasmissione di chiarimenti in ordine alla qualifica e mansione dell'unità di personale assegnata e sul non possesso della specifica competenza professionale richiesta.

7.2.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Sul punto, il gruppo consiliare ha affermato di aver avuto «*in assegnazione per l'intero anno 2024 una sola unità lavorativa* [,] *Andrea Cristiani, dipendente in comando dalla società partecipata della Città Metropolitana di Napoli Armena Sviluppo S.p.A. con la mansione di coordinatore amministrativo della segreteria* [e] *senza alcuna competenza in materia di comunicazione. Lo stesso dipendente, a seguito della mancata parifica dell'esercizio finanziario 2023, dal 1° marzo di quest'anno ha rinunciato al comando*».

7.3. Carenza documentale in ordine alla prova del rispetto della legislazione fiscale: assenza della prova del versamento dell'imposta di bollo

Il compenso contrattualmente previsto per il giornalista G. T., pari complessivamente ad euro 18.000,00, risulta pagato giusta emissione, da parte del medesimo prestatore, dei seguenti documenti contabili:

- cedente/prestatore codice fiscale partiva IVA n. 10516661211, fattura n. 1 del 6 maggio 2024, pari ad euro 3.000,00;
- cedente/prestatore codice fiscale TMM GCR 75A08 L259A e partiva IVA n. 10516661211, fattura n. 2 del 8 luglio 2024, pari ad euro 3.000,00;
- cedente/prestatore codice fiscale TMM GCR 75A08 L259A e partiva IVA n. 10516661211, fattura n. 3 del 5 agosto 2024, pari ad euro 3.000,00;
- cedente/prestatore codice fiscale TMM GCR 75A08 L259A e partiva IVA n. 10516661211, fattura n. 4 del 6 settembre 2024, pari ad euro 2.000,00;
- cedente/prestatore codice fiscale TMM GCR 75A08 L259A e partiva IVA n. 10516661211, fattura n. 5 del 4 ottobre 2024, pari ad euro 2.000,00;
- cedente/prestatore codice fiscale TMM GCR 75A08 L259A e partiva IVA n. 10516661211, fattura n. 6 del 5 novembre 2024, pari ad euro 2.000,00;
- cedente/prestatore codice fiscale TMM GCR 75A08 L259A e partiva IVA n. 10516661211, fattura n. 7 del 5 dicembre 2024, pari ad euro 2.000,00;
- cedente/prestatore codice fiscale TMM GCR 75A08 L259A e partiva IVA n. 10516661211, fattura n. 8 del 30 dicembre 2024, pari ad euro 2.000,00.

Per la fattura n. 7/2024 sopra indicata risulta non adempiuto l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642 del 1972 (*Disciplina di bollo*). Si è richiesto, pertanto, di regolarizzare la criticità evidenziata, anche a norma dell'art. 31 (*Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto*) e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 19 (*Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali*) del d.P.R. n. 642 del 1972.

7.3.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Il Gruppo consiliare ha rappresentato che «*per mero errore è stata omessa la trasmissione della seconda pagina relativa alla fattura n. 7/2024 del giornalista Giancarlo*

Tommasone, dove si rileva l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n.642/1972 […]»: è stata dunque inviata copia conforme della citata fattura n. 7 del 5 dicembre 2024.

7.4. Carenza documentale in ordine alla prova del rispetto della legislazione fiscale: assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione, peraltro formatasi condividendo l'articolata motivazione espressa sul punto proprio da un Gruppo consiliare (v. Sez. reg. contr. Campania, del., 19 aprile 2024, n. 89/2024/FRG), il presupposto per l'obbligo della certificazione amministrativa attestante la regolarità contributiva è costituito, non dalla natura del soggetto contraente, pubblico, privato o misto, come nel caso del gruppo consiliare, «*quanto dalla circostanza dell'esistenza, in capo al soggetto contraente con la PA, di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione da cui deriva a carico del medesimo il regolare assolvimento degli obblighi previdenziali o contributivi nei confronti dei dipendenti o collaboratori che prestano attività di lavoro*».

Quest'ultima opzione ermeneutica è stata giudicata meglio rispondente alla *ratio* dell'istituto in argomento, volto alla tutela del bene giuridico costituito dalla tutela contributiva - previdenziale, assicurativa e assistenziale - del lavoratore dipendente e al contrasto del lavoro irregolare cui tale certificazione è finalizzata.

Tale inquadramento ha il pregio - come è stato opportunamente sottolineato dallo stesso gruppo consiliare destinatario della relativa richiesta istruttoria, in una riflessione fatta propria da questa Sezione - «*nel decontestualizzare l'obbligo del DURC dalla configurazione giuridica del gruppo consiliare, ossia dalla sua natura di associazione di carattere privato*, [di] *trova*[re] *giustificazione dall'ambito pubblicistico delle funzioni dei gruppi consiliari e dalla connessa natura e finalità del controllo di legalità-regolarità esercitato dalla Corte dei conti sul rendiconto degli stessi gruppi consiliari. Invero, le collegate esigenze di trasparenza e di pubblicità sono indefettibilmente sottese alla natura dei contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale, destinati alle finalità istituzionali vincolate e funzionali alla vita ed all'operatività dei gruppi consiliari che, sebbene si vogliano considerare di natura associativa e dunque privata, sono strutture interne, necessarie e strumentali delle assemblee*

regionali, costituenti proiezioni dei partiti o delle liste elettorali» (così, Sez. reg. contr. Campania, del. n. 89/2024/FRG, cit., p. 23).

Conseguentemente, si è richiesto di trasmettere copia - debitamente dichiarata conforme all'originale - del DURC rilasciato in favore delle imprese "Arcadia S.r.l." (partita IVA n. 03861830614) e "Radici soluzioni informatiche di Salvatore Santonastaso" (partita IVA n. 03274690613).

7.4.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Sul punto il gruppo consiliare ha dichiarato di aver trasmesso «*copia – debitamente dichiarata conforme all'originale – del DURC rilasciato in favore delle società "Arcadia S.r.l." e "Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso"* [...]».

Invero, la documentazione trasmessa all'allegato 4 della nota del 7 aprile 2025 consiste, da una parte, nel DURC prot. n. INPS_41171492, valido fino al 28 settembre 2024, e nel DURC prot. n. INAIL_47514629, valido fino al 26 maggio 2025, relativi entrambi all'impresa "Arcadia S.r.l."; dall'altra, nel DURC prot. n. INPS_43394002, valido fino al 5 marzo 2025, relativo all'impresa individuale "Salvatore Santonastaso" (codice fiscale SNTSVT82B16I234S), con sede legale in Caserta alla via Sant'Agostino n. 3, scala A, interno 1, e non invece all'impresa "Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso", identificata dalla partita IVA n. 03274690613, avente sede legale in Caserta alla via Leonetti n. 30, e beneficiaria dell'importo pari ad euro 4.000,00, pagate mediante risorse erogate al gruppo a valere sul bilancio del Consiglio regionale.

In mancanza di coincidenza tra il soggetto emittente la fattura e destinatario delle risorse pubbliche e il soggetto in favore del quale è stata rilasciata la dichiarazione di regolarità contributiva - peraltro, limitatamente ai soli contributi previdenziali, in quanto il diverso soggetto destinatario della dichiarazione non risulta essere iscritto all'INAIL - la spesa non può essere accertata come regolare.

7.5. Carenza documentale in ordine alla documentazione attestante le qualità dei soggetti incaricati: assenza del *curriculum vitae*

Nell'ambito della procedura di affidamento dell'incarico di addetti alla comunicazione di cui al già citato verbale del 29 febbraio 2024, corre l'obbligo di

rilevare che nel cumulativo provvedimento di autorizzazione alla spesa in argomento si fa riferimento alla valutazione di alcuni *curriculum* pervenuti al gruppo, evidenziando in questo modo che una procedura comparativa, seppur snella, abbia avuto luogo.

Tuttavia, la circostanza che detto provvedimento, come chiarito, si riferisca contemporaneamente ai «[…] *signori Giancarlo Tommasone, Martina Di Rienzo, Francesco Monaco, Mauro Della Corte, Lorenzo Carloni, Mirko Giordani,* [e all'impresa] *Arcadia S.r.l.*», unitamente alla mancata allegazione di alcun atto istruttorio sul punto da parte del gruppo, non permette di comprendere per quale dei professionisti citati la procedura abbia avuto luogo.

Peraltro, in tutti i contratti conclusi con il personale addetto alla comunicazione, con motivazione ricorrente, si fa riferimento all'esame del «[…] curriculum, *sottoscritto ai sensi del [d.P.R.] 445/2000, che forma parte integrante del presente contratto […]*» senza che tuttavia questo sia stato trasmesso sia con riguardo all'impresa "Arcadia S.r.l.", sia con riguardo ai dott.ri Mirko Giordani, Giancarlo Tommasone Manolo Cafarelli.

In ragione di ciò, si è chiesto di fornire chiarimenti circa l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione dei citati professionisti, trasmettendo la relativa documentazione, avendo cura di trasmettere tutti i *curriculum vitae* dei soggetti contrattualizzati, anche tenuto conto della loro natura integrativa rispetto al dettato negoziale.

7.5.1 Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Il Gruppo consiliare ha chiarito che «*ferma restando la necessità degli incarichi esterni per mancanza di personale idoneo allo scopo,* [...] *l'incarico ai tre addetti alla comunicazione è avvenuto attraverso una procedura di comparazione di 7 curriculum di altrettanti professionisti della materia, tenendo conto comunque sia della natura del servizio e sia della natura fiduciaria dell'incarico, atteso lo stretto collegamento dell'attività istituzionale con l'attività politica dei Consiglieri Regionali*».

A tal fine ha allegato i *curriculum* dei professionisti incaricati, unitamente alle dichiarazioni rese ai sensi di cui «*all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016*» e alle dichiarazioni di assenza di alcun rapporto di parentela o affinità, entro il terzo grado, con alcuno dei Consiglieri regionali della Regione Campania.

Il Collegio prende atto della documentazione trasmessa, non potendo tuttavia non segnalare come, alla data delle dichiarazioni in argomento, il citato art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 fosse invero stato abrogato, a far data dal 1° luglio 2023, giusta il combinato disposto degli art. 226, c. 2, e 229, c. 2, del d. lgs. n. 36 del 2023.

7.6. Carenza documentale in ordine alla prova del rispetto dei requisiti richiesti dal Disciplinare interno per le spese relative all'acquisto di beni strumentali

Nella nota integrativa si legge che «[…] *è stata autorizzata, con nota del Presidente prot. n. 54 del 02.10.2024, la spesa per l'acquisto di un programma informatico data base relazionale per consentire ai Consiglieri di informare in tempi immediati tutti i cittadini elettori sulle attività istituzionali svolte dal Gruppo. All'acquisto si è provveduto a seguito di una breve indagine di mercato, condotta dalla segreteria amministrativa, comparando tre soggetti esperti di programmi informatici. In tal senso è stato scelto il programma informatico offerto dalla società Radici Soluzioni Informatiche per un costo complessivo di euro 4.000,00*».

Più precisamente, nella nota citata di auto-autorizzazione - in quanto la fornitura in argomento è richiesta dal Presidente del Gruppo e dal medesimo autorizzata - si legge che «[…] *dal lavoro svolto dal Coordinatore della segreteria è stato possibile procedere alla comparazione tra tre soggetti esperti di programmi informatici a cui poter affidare l'incarico di realizzare il citato software professionale che soddisfi le esigenze del Gruppo* […] [concludendo che] *da quanto emerge dalle offerte proposte da: Radici Soluzioni Informatiche; Gallo System e Bravo PC, la più conveniente per un costo complessivo di euro 4.000,00* […] *è quello della società Radici Soluzioni Informatiche*».

Al riguardo, tuttavia, si rileva che

- l'art. 3 (*Tipologie di spesa ammissibile*), lett. g), del Disciplinare del Gruppo, adottato a norma dell'art. 2, c. 3, del DPCM, in relazione alle «***spese per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività d'ufficio o dell'organizzazione delle iniziative dei gruppi***», dispone che «l*a documentazione contabile dovrà essere tale da consentire la valutazione d'inerenza all'attività istituzionale[;] dovrà, inoltre, dimostrare la non fungibilità con gli ordinari strumenti a disposizione del gruppo*»;
- l'art. 4 (*Procedimento autorizzativi di spesa*), c. 3, del medesimo Disciplinare dispone che ««*Il Consigliere* [,] *che preventivamente fa richiesta di autorizzazione* […],

dichiara di aver proceduto autonomamente alla scelta del contraente e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06».

Al rendiconto trasmesso, però, non è stata allegata alcuna documentazione sul punto, ad eccezione della fattura emessa dall'impresa "Radici soluzioni informatiche di Salvatore Santonastaso" (partita IVA n. 03274690613) unitamente al documento contabile attestante l'avvenuto pagamento della stessa.

In ragione di ciò, si chiedeva di fornire la documentazione relativa all'avvenuto esperimento della procedura negoziale in argomento, avendo cura di trasmettere 1) la proposta contrattuale del Gruppo contenente le caratteristiche tecniche del *software* richiesto «[…] *progettato per supportare le attività politiche-istituzionali, configurare e gestire sistemi di archiviazione dati, tali da consentire al Gruppo Consiliare di informare in tempi immediati tutti quei cittadini-elettori sulle attività istituzionali svolte dal Gruppo, nonché invitare quelli interessati, a seconda della materia trattata, alle iniziative pubbliche intraprese dal Gruppo*»; 2) il contratto avente per oggetto la prestazione eseguita dall'impresa "Radici soluzioni informatiche di Salvatore Santonastaso"; 3) la dichiarazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, che disciplinava i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d'appalto (in particolare le cause di esclusione per condanne, irregolarità contributive e fiscali, gravi illeciti professionali, et cetera), e che oggi ha trovato la sua corrispondenza nel nuovo Codice dei contratti pubblici, recato dal D. Lgs. n. 36 del 2023, principalmente negli artt. 94 (*Cause di esclusione automatica*), e 95 (*Cause di esclusione non automatica*) e nel connesso Allegato II.10 (*Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali*).

7.6.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Il Gruppo consiliare ha allegato «*l'offerta di Radici Soluzioni Informatiche, congiuntamente al preventivo di altri due soggetti, dove si evince che la stessa è risultata la migliore offerta e dove si rileva, altresì, la descrizione analitica del prodotto che corrisponde all'esigenza del Gruppo Consiliare* [...]».

Più precisamente, sono state inviate le offerte presentate dalle imprese "Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso", "Bravo PC di Alfredo Scodellaro" e "Gallo System di Massimiliano Gallo", il contratto di fornitura *software* tra il Gruppo e "Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso", unitamente

all'autodichiarazione resa «ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006» da Salvatore Santonastaso.

Il Collegio prende atto della documentazione trasmessa, non potendo tuttavia non segnalare come, alla data della dichiarazione in argomento, il citato art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, al pari del successivo art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 (di pari contenuto precettivo), siano invero stati abrogati, a far data dal 1° luglio 2023, giusta il combinato disposto degli art. 226, c. 2, e 229, c. 2, del d. lgs. n. 36 del 2023.

8. Esito dell'esame della Corte

Il rendiconto risulta conforme alle richieste di regolarizzazione inoltrate da questa Corte, ad esclusione della spesa pari ad euro 4.000,00 relativa al pagamento della fattura n. 37 del 28 novembre 2024, emessa dall'impresa "Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso", identificata dalla partita IVA n. 03274690613 e avente sede legale in Caserta alla via Leonetti n. 30, per la fornitura di «*un* software *progettato per supportare le attività politiche-istituzionali, configurare e gestire sistemi di archiviazione dati, tali da consentire al Gruppo Consiliare di informare in tempi immediati tutti quei cittadini-elettori sulle attività istituzionali svolte dal Gruppo, nonché invitare quelli interessati, a seconda della materia trattata, alle iniziative pubbliche intraprese dal Gruppo*» (così, nota prot. 54 del 2 ottobre 2024 del Gruppo allegata al rendiconto trasmesso), in quanto l'impresa è risultata sprovvista del pur richiesto documento unico di regolarità contributiva.

Si ritiene inoltre necessario raccomandare, per i prossimi esercizi, di trasmettere unitamente al rendiconto annuale (dunque senza attendere la deliberazione di comunicazione di cui all'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012)

- l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo dal gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate;
- i documenti unici di regolarità contributiva, gli atti delle procedure di conferimento di incarichi a professionisti esterni, nonché gli atti della procedura di evidenza pubblica relativa alla conclusione di contratti di fornitura.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

la regolarità il rendiconto del gruppo consiliare "***Lega Campania***" per l'esercizio 2024, ad eccezione dell'importo pari ad euro 4.000,00, in relazione alla spesa relativa al pagamento della fattura n. 37 del 28 novembre 2024, emessa dall'impresa "Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso", identificata dalla partita IVA n. 03274690613 e avente sede legale in Caserta alla via Leonetti n. 30, per la fornitura di «*un programma informatico database relazionale*»;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto alla Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale unitamente al rendiconto e, per conoscenza, al Presidente della Regione Campania.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025.

Il Relatore

Ref. Ilvio Pannullo

CORTE DEI CONTI
ILVIO PANNULLO
15.04.2025
10:55:08
GMT+02:00

Il Presidente

Alfredo Grasselli

ALFREDO GRASSELLI
CORTE DEI CONTI
15.04.2025 12:54:00
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato

GIUSEPPE
IMPOSIMATO
15.04.2025 13:21:59
GMT+02:00